

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## X COMMISSIONE

(Lavoro emigrazione, previdenza sociale)

RIUNIONE DEL 20 NOVEMBRE 1952

(86<sup>a</sup> in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MACRELLI

### I N D I C E

#### Disegni di legge :

(Discussione e approvazione)

« Riordinamento delle norme relative alla decorazione della « Stella al merito del lavoro »  
(N. 1762-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 1019, 1020
PEZZINI . . . . .	1020
VIGIANI . . . . .	1020
BERSANI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> . . . . .	1020

(Discussione e rinvio)

« Nuovo trattamento economico degli arbitri prescelti per la soluzione di controversie sul diritto alla indennità e sulla natura ed entità delle conseguenze dell'infortunio sul lavoro »  
(N. 2116) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . .	1022
ANGELINI Cesare, <i>relatore</i> . . . . .	1021
BITOSSO . . . . .	1021, 1022
PEZZINI . . . . .	1022
VENDITTI . . . . .	1022

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Barbareschi, Bei Adele, Bitossi, Bolognesi, Bosco Lucarelli, Caso, D'Aragona, Elia, Farina, Fiore, Grava, Macrelli, Mazzoni, Monaldi, Palumbo Giuseppina, Pezzini, Rocco, Tambarin, Venditti, Vigiani, Zane e Zelioli.

A norma dell'articolo 25 del Regolamento, è presente il senatore Casadei.

Intervengono altresì per il Governo il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri onorevole Lucifredi, il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri onorevole Dominedò e il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale onorevole Bersani.

ANGELINI CESARE, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Riordinamento delle norme relative alla decorazione della " Stella al merito del lavoro " »  
(N. 1762-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riordinamento delle norme relative alla decorazione della " Stella al merito del lavoro " ».

Ne riferirò io stesso brevemente.

I colleghi ricordano che noi abbiamo approvato il disegno di legge n. 1762 nella riunione del 1° luglio 1952; e ricordano che ci fu un'ampia discussione preceduta dalla relazione del collega Piscitelli, che ora è passato ad altra

Commissione. Approvato da noi il disegno di legge è passato alla Camera dei deputati, che lo ha approvato in tutti i suoi articoli, tranne l'articolo 1, che è stato modificato.

L'articolo 1 nel testo approvato dal Senato era così stilato: « La decorazione della " Stella al merito del lavoro " istituita con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3167, è concessa esclusivamente ai lavoratori subordinati d'ambo i sessi dipendenti da imprese private i quali si segnalino per singolari meriti di perizia, di laboriosità e di buona condotta morale ». La Camera dei deputati, dopo le parole « da imprese private », ha aggiunto le altre: « o da imprese cooperative, anche se soci di queste ultime ». Si tratta quindi di una dimenticanza da parte dell'originario testo, che è stata corretta e riparata dalla Camera dei deputati. Credo quindi che non ci sia nessuna osservazione da fare e soprattutto nessuna opposizione da avanzare, da parte della Commissione del Senato.

Senza quindi fornire ulteriori spiegazioni che credo perfettamente inutili, propongo alla vostra approvazione la modifica della Camera.

PEZZINI. L'aggiunta apportata dalla Camera dei deputati può sembrare anche superflua, in quanto si può ritenere implicita nelle parole precedenti. In ogni modo, io non ho nulla in contrario a che essa venga approvata.

VIGIANI. La Camera dei deputati ha riparato certamente, a mio parere, ad una nostra omissione ma avrebbe anche dovuto, a mio avviso, integrare l'articolo 6, aggiungendo, cioè, fra i componenti della Commissione istituita presso il Ministero del lavoro, anche un rappresentante delle organizzazioni cooperative riconosciute.

L'inserimento all'articolo 1 del riconoscimento dei meriti delle imprese cooperative, non ha la propria difesa, qualora i rappresentanti delle medesime non figurino nel Comitato che avrà poi la facoltà di accertare i titoli di benemerenzia dei lavoratori designati. È un accorgimento che avrebbe dovuto essere tenuto presente, e spero che sarà possibile ora riparare a questa lacuna.

PEZZINI. Non posso dichiararmi favorevole alla proposta del collega Vigiani, in primo luogo perchè la composizione di questa Commissione ha formato oggetto di un ampio esame da parte nostra, anche in riferimento ad un certo equilibrio di cui si è dovuto tener conto tra i componenti della Commissione, ed in se-

condo luogo perchè bisogna considerare questa Commissione nei confronti di quelle analoghe che presiedono alla erogazione di altre benemerenzie nel campo del lavoro, e che sono congeginate press'a poco nello stesso modo. Quando noi diciamo « in rappresentanza dei lavoratori », intendiamo di tutti i lavoratori, di tutte le imprese private, cooperative ecc. ecc.

Se volessimo inserire un rappresentante specifico dei cooperatori, allora dovremmo anche estendere questo beneficio ad altre categorie di prestatori d'opera. Mi pare che andremmo quindi a turbare troppe cose, senza aggiungere poi che il disegno di legge dovrebbe tornare di nuovo alla Camera.

PRESIDENTE. Vorrei fare un'osservazione al collega Vigiani: io ho ricevuto in questi giorni delle pressioni perchè l'attuale disegno di legge sia approvato rapidamente, soprattutto per il motivo che proprio ora si è riunito il Consiglio dell'Ordine cavalleresco della Repubblica che probabilmente provvederà ad una elargizione di onorificenze. Ora, sarebbe strano che venissero a mancare in esso proprio gli operai, i quali hanno, a mio avviso, meriti maggiori di tante altre persone, per la loro attività e la loro operosità.

Vorrei quindi pregare il collega Vigiani di non insistere nella sua proposta. Si potrebbe piuttosto pregare il Ministero di fare in modo che nella Commissione entri anche un rappresentante delle cooperative.

VIGIANI. Trasformo dunque questa mia proposta di emendamento in viva raccomandazione al Ministero del lavoro perchè specialmente ai rappresentanti del Ministero sia fatto presente questo nostro voto e questo desiderio, che d'altra parte, se attuato, costituirebbe una difesa ed una integrazione alla modificazione che ci è proposta dalla Camera dei deputati.

BERSANI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Dal punto di vista logico comprendo la proposta del senatore Vigiani. Peraltro, noi ci troviamo di fronte a due necessità: quella di rapidamente risolvere questo problema, e quella di non modificare l'articolo 6 perchè, come ha accennato l'onorevole Pezzini, ci sono altre categorie che già stanno reclamando la loro partecipazione. Andremmo quindi evidentemente a complicare eccessivamente le cose.

Per queste ragioni di opportunità e di rapidità, mi permetterei di sollecitare l'approvazione del disegno di legge. Non so se la raccomandazione del senatore Vigiani potrà trovare applicazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare passiamo ora alla votazione della modifica apportata dalla Camera dei deputati. L'articolo 1 risulta così formulato:

« La decorazione della " Stella al merito del lavoro ", istituita con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3167, è concessa esclusivamente ai lavoratori subordinati d'ambo i sessi dipendenti da imprese private o da imprese cooperative, anche se soci di queste ultime, i quali si segnalino per singolari meriti di perizia, di laboriosità e di buona condotta morale ».

(È approvato).

#### Discussione e rinvio del disegno di legge:

« Nuovo trattamento economico degli arbitri prescelti per la soluzione di controversie sul diritto alla indennità e sulla natura ed entità delle conseguenze dell'infortunio sul lavoro »  
(N. 2116) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuovo trattamento economico degli arbitri prescelti per la soluzione di controversie sul diritto alla indennità e sulla natura ed entità delle conseguenze dell'infortunio sul lavoro ».

Dichiaro aperta la discussione sull'articolo unico di cui do lettura:

#### Articolo unico.

Il presidente del tribunale ha la potestà di liquidare discrezionalmente, agli arbitri previsti dall'articolo 60 del regio decreto 17 agosto 1935 n. 1765, già modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 157, compensi che possono essere determinati nelle seguenti misure:

per i primi due arbitri da lire 1000 a lire 2000;

per il terzo arbitro da lire 1500 a lire 3000.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Angelini Cesare.

ANGELINI CESARE, *relatore*. Come è noto in caso di controversie sul diritto alla indennità e sulla natura ed entità delle conseguenze dell'infortunio sul lavoro, l'articolo 6 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, riguardante disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, prescrive che le parti, con atto da omologarsi dal Tribunale, possano deferire la risoluzione della controversia ad un collegio arbitrale. Lo stesso articolo fissava il compenso da liquidarsi agli arbitri nella misura da lire 20 a lire 120 per i due arbitri nominati dalle parti, da lire 40 a lire 180 per quello scelto di comune accordo dalle parti stesse.

Detti compensi furono portati, con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 23 agosto 1946, n. 157, rispettivamente da lire 250 a 500 e da lire 300 a lire 800.

Con il nuovo disegno di legge, in conseguenza della svalutazione della moneta si rivedono i compensi, che vengono così fissati: per i primi due arbitri da lire 1000 a lire 2000, per il terzo arbitro da lire 1500 a lire 3000. Io esprimo parere favorevole all'approvazione del disegno di legge così come ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

BITOSSI. Io desidero chiedere una cosa, sia pure a titolo di informazione: questi adeguamenti di chi sono a carico? Non vorrei che fossero a carico dei lavoratori; in tal caso bisognerebbe esaminare un po' più da vicino questo problema, e si potrebbe eventualmente apportare un emendamento aggiuntivo nel quale sia stabilito che tali adeguamenti sono a carico del tale Ente o del tale organismo.

ANGELINI CESARE, *relatore*. L'articolo 60 della legge del 1935 stabilisce: « Il Presidente liquida il compenso a ciascuno degli arbitri predetti in una somma ecc. ecc., e fissa in quale proporzione essa debba stare a carico dell'Istituto assicuratore e dell'infortunato ». Però gli articoli dal 51 al 60 non vengono più riportati, in quanto tutta la materia è ora regolata dagli articoli 459 e seguenti del Codice di procedura civile.

Debbo dire che con il decreto del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 157, che in sostanza modificava l'articolo 60, i compensi

venivano stabiliti senza più l'aggiunta che abbiamo nell'articolo 60 sopracitato.

A me sembra che l'attuale disegno di legge debba venire approvato quale è, senza sollevare eccezioni.

BITOSSÌ. Fintanto che si trattava di una cifra esigua, sia pure non trascurabile, data l'epoca a cui ci riferiamo, si poteva mantenere la situazione immutata; ma oggi bisogna vedere il problema sotto un altro aspetto. Si tratta di un istituto che tutela i lavoratori da un punto di vista infortunistico, cioè che va incontro ai lavoratori concedendo loro una indennità in caso di infortunio, mutilazione, ecc. Se questo istituto, secondo il lavoratore, non concede tutto quanto è dovuto, il lavoratore deve far causa all'istituto stesso. Ne segue una discussione ed il Presidente, dopo che il giurì ha esaminato il problema, stabilisce chi è che deve pagare l'arbitro: se lo deve pagare l'associazione infortunistica o il lavoratore.

Ora, in fin dei conti si tratta di un istituto in favore dei lavoratori; chi dà una parte di denaro della pensione per le mutilazioni e gli infortuni è il lavoratore stesso. Si dovrebbe presumere quindi che tutto ciò che questo istituto stabilisce sia consono al giusto diritto dei lavoratori, ed a quanto loro assolutamente e tassativamente spetta. Se il lavoratore viceversa non si sente soddisfatto, gli oneri che derivano da questa insoddisfazione non devono andare a carico del lavoratore, ma dovrebbero andare a totale carico dell'istituto. Penso che più oneri si mettono a carico dell'istituto, più si stimola l'istituto a fare completamente il suo dovere dando al lavoratore quanto gli spetta a causa della mutilazione stessa. Quindi, io proporrei che, attraverso un'altra legge o attraverso la modifica di questa, l'onere consistente nella cifra corrisposta agli arbitri sia stabilito a totale carico dell'istituto di assicurazione.

PRESIDENTE. Desidero fare un'osservazione di ordine generale. La questione può dare adito a discussioni molto lunghe e complicate, e, poichè essa viene la prima volta all'esame della nostra Commissione e l'osservazione del

collega Bitossi merita di essere presa in considerazione, io proporrei di rinviare la votazione di questo disegno di legge perchè relatore e rappresentante del Ministero alla prossima riunione ci riferiscano *funditus*, avendo esaminato anche i precedenti della questione.

PEZZINI. Aderendo senz'altro alla proposta dell'onorevole Presidente, desidero tuttavia ricordare fin da ora che forse anche nei casi in questione ci sarà una aliquota di soccombenza: quando chi ha chiesto infondatamente una indennità troverà la sua tesi bocciata dal responso dell'arbitro, dovrà sopportarne le conseguenze.

VENDITTI. Bisogna distinguere le spese giudiziarie dal compenso degli arbitri.

ANGELINI CESARE, *relatore*. In sostanza, se il giudizio degli arbitri è favorevole all'istituto, l'onere è a carico del lavoratore; se è favorevole al lavoratore, l'onere è a carico dello istituto. Vorrei però che si tenesse conto del fatto che in realtà il lavoratore non paga mai, e l'onorevole Bitossi lo sa benissimo. Ci sono quattro istituti di assistenza per i lavoratori — ed ora se ne è aggiunto un quinto — i quali si contendono tutte le vertenze di questo genere, per andare incontro ai lavoratori. I lavoratori godono quindi di un'assistenza gratuita, che del resto non è neppure a spese di questi istituti, perchè ad essi vengono corrisposti i fondi adeguati. Se il senatore Bitossi volesse, in considerazione di questo chiarimento, ritirare la sua obiezione, la legge si potrebbe votare senz'altro in questa riunione.

PRESIDENTE. Onorevole Angelini, una legge non può tenere conto di una situazione tutta particolare e speciale quale è quella che lei ci ha descritto. Ritengo perciò che sia opportuno rinviare alla prossima riunione la discussione del disegno di legge, pregando il relatore e il rappresentante del Ministero di studiare a fondo la questione.

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

La riunione termina alle ore 10,40.